CDS

- 11/10/2017
- Formazione ADR 2017

Ing. David Rugeri, Ph.D. - Tutti i diritti sono riservati. È vietata qualsiasi utilizzazione, totale o parziale, dei contenuti inseriti nel presente articolo, ivi inclusa la memorizzazione, riproduzione, rielaborazione, diffusione o distribuzione dei contenuti stessi mediante qualunque piattaforma tecnologica, supporto o rete telematica, senza previa autorizzazione scritta dell'autore.

OGGETTO: Trasporto merci A.D.R.: obbligo di formare gli operatori della polizia locale1

Il trasporto su strada di merci pericolose sul territorio nazionale è regolato dall'art. 168 del C.d.S. in esecuzione del quale sono da considerare materiali pericolosi tutti quelli appartenenti alle classi indicate negli allegati all'accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada di merci pericolose siglato a Ginevra il 30 settembre 1957 e recepito in Italia con la legge 12 agosto 1962 n. 1839, e successive modificazioni e integrazioni. L'accordo internazionale, meglio noto con l'acronimo A.D.R. (*Accord Dangereuse Routiers*), attualmente, per effetto dei progressi della scienza e della tecnica, è soggetto ad aggiornamenti (emendamenti) biennali che entrano in vigore obbligatoriamente dal 1 luglio di ogni anno dispari a seguito dell'introduzione di nuove merci pericolose o di differenti disposizioni circa il loro trasporto su strada.
Per i lavoratori apparenti alle polizie locali non si può non considerare la strada, così come essa è stata definita dal C.d.S., luogo di lavoro. La Repubblica Italiana è fondata sul lavoro e tra i diritti dei lavoratori costituzionalmente sanciti vi è quello di esercire la propria attività in condizioni di assoluta sicurezza, garanzia valida anche per gli operatori di polizia locale impegnati su strada.
L'attuale normativa vigente in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro prevede particolari obblighi in capo ai datori di lavoro e, tra questi, vi è quello di informare, formare ed addestrare i lavoratori così come previsto dall'art. 18 c. 1 lett. l) del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81. L'informazione e la formazione dei lavoratori è disciplinata dai successivi artt. 36 e 37 e la violazione del predetto obbligo prevede sanzioni penali in capo ai datori di lavoro/dirigenti quali l'arresto da due a quattro mesi o l'ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro così come previsto dall'art. 55. L'art. 36 prevede, tra le altre cose, che il datore di lavoro provveda affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività dell'impresa in generale e sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività, ed in particolare sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e delle miscele pericolose. Il successivo art. 37 prevede che il datore di lavoro/dirigente assicuri a ciascun lavoratore una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza con particolare riferimento ai rischi riferiti alle mansioni ed ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione.

La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione sono stati definiti mediante Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottato con provvedimento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 8 dell'11 gennaio 2012. All'attività svolta dagli operatori di polizia locale all'interno della pubblica amministrazione, secondo la classificazione in macrocategorie ATECO 2002-2007 (L-O84), corrisponde ad un livello di rischio medio e, pertanto, la durata minima dei corsi di formazione specifica previsti dall'art. 37 del D.lgs. n. 81/2008 è pari ad 8 ore. La formazione specifica deve, necessariamente, trattare i rischi chimici, da esplosione, cancerogeni, biologici e le radiazioni. In relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi è necessario, inoltre, ripetere la formazione dei lavoratori (*re-training*).

Risulta pertanto evidente che l'operatore di polizia locale debba ricevere, a cura del datore di lavoro/dirigente, una specifica formazione sulle materie e merci pericolose previste dall'A.D.R. pena le sanzioni previste dal predetto art. 55 del D.lgs. 81/2008 a carico dei rispettivi dirigenti/comandanti. Tale formazione, da ripetersi ogniqualvolta gli emendamenti biennali dell'A.D.R. prevedano l'introduzione di nuove etichette di pericolo, deve avere una durata minima di 8 ore.

Tra i compiti che spettano agli operatori di polizia locale, ed a cui gli stessi non possono sottrarsi, vi è quello previsto dall'art. 11 comma 1 lett. b) del C.d.S. ossia quello di provvedere alla rilevazione degli incidenti stradali che, per effetto della circolare del Ministero degli Interni prot. n. 558/A/421.2/43-A/287039 del 18/01/2016, viene affidato quasi in via esclusiva alle polizie locali per non distogliere le forze di polizia ad ordinamento statale dai primari compiti istituzionali come peraltro predisposto dalle circolari del medesimo dicastero prot. n. 558/A/421.2/43 del 9 dicembre 2002 e prot. n. 300/A/2/24612/124/E2 del 18 maggio 2007.

Spesso però gli operatori di polizia locali, capillarmente presenti sul territorio, sono i primi ad intervenire sul luogo di un incidente stradale, a volte ancor prima dei Vigili del Fuoco e del Soccorso Sanitario. Se, però, tra i veicoli coinvolti ce ne fosse uno che trasporta merci pericolose? Magari un veicolo cisterna che trasporta benzina oppure ammoniaca anidra piuttosto che una delle oltre 3000 sostanze pericolose contemplate nell'A.D.R. come si dovranno comportare gli operatori? E se un operatore si dovesse infortunare perché il suo datore di lavoro non lo aveva informato e formato sui rischi connessi all'intervento per un incidente stradale con merci pericolose coinvolte chi ne dovrà rispondere davanti ad un giudice? Nella malaugurata ipotesi in cui un operatore di polizia locale venisse a contatto con delle merci pericolose coinvolte in un incidente stradale e riportasse lesioni perché non specificatamente formato dal suo dirigente/comandante in capo a quest'ultimo è sicuramente ravvisabile, qualora il fatto non costituisca più grave reato, la violazione dell'18 c. 1 lett. l) del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 con riferimento agli artt. 36, 37 e 55.

A tutela della sicurezza e della salute degli operatori della polizia locale è pertanto necessario formare gli stessi in materia di merci pericolose e di modalità di intervento qualora le stesse fossero coinvolte in un incidente stradale soprattutto in quei territori dove il rischio è più elevato per la presenza di infrastrutture destinate alla loro spedizione, deposito o lavorazione (porti, raffinerie, impianti chimici, ecc...).